

# Città Metropolitana di Cagliari

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 28 del 21.06.2022

**COPIA** 

Oggetto: Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di giugno, nella sede comunale, alle ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	Р	PICCIAU GIUSEPPE	Α
ARGIOLAS ANTONIO	Р	PILI ALBERTO	Р
ARGIOLAS FRANCESCO	Р	PISU FABIO	Α
COLLU VALENTINA	Р	PITZIANTI SILVIA	Α
CRISPONI ANNETTA	Р	PORCU FEDERICO	Р
LEDDA IGNAZIA	Р	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	Р
MANCA ANTONIO	Р	SERRA FRANCESCO	Р
MELONI MAURIZIO	Р	SERRAU MARIO ALBERTO	Р
MELONI VALENTINA	Р	LOI ANTONIO	Р
MURA MICHELA	Α	ARGIOLAS GIULIA	Р
PETRONIO LAURA	Р		

Totale Presenti: 17 Totali Assenti: 4

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ARGIOLAS ROBERTA, MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. n. 360/1998, che disciplina l'istituzione, con decorrenza 1 gennaio 1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del sopraccitato decreto il quale prevede che "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

Visto l'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, laddove prevede, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, la possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con legge statale, ferma restando la possibilità di deliberare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendere come limite di reddito al di sopra del quale l'addizionale deve essere applicata sul reddito complessivo;

Visto l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che determina - con decorrenza 1 gennaio 2022 - quattro scaglioni per l'applicazione dell'Irpef in sostituzione dei cinque scaglioni stabiliti dalla normativa previgente;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29/03/2012, con il quale è stata istituita l'addizionale comunale Iperf articolando la stessa per scaglioni e fissando l'esenzione per i soggetti passivi che nell'anno di riferimento conseguono un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore o pari a 10.000,00 euro;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge n. 234/2021, che impone ai comuni la modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef, entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, al fine di conformare la disciplina comunale alla nuova articolazione prevista dal 2022 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, secondo il quale a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Visto il successivo comma 15 bis dell'art. 13 sopraccitato, secondo il quale con decreto del Mef sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15 in modo da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni e le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto di dette specifiche tecniche;

Visto l'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, secondo il quale le aliquote dell'addizionale comunale Irpef hanno effetto dal 1 gennaio se pubblicate sul sito del Mef entro il 20 dicembre dello stesso anno;

Visto il Decreto Mef 20 luglio 2021, avente ad oggetto l'adozione delle specifiche tecniche per l'invio al Ministero delle delibere concernenti regolamenti e aliquote, nella parte in cui si prevede che le specifiche tecniche non si applicano alle delibere relative all'addizionale comunale all'Irpef, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito del Mef continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta;

Visto l'art. 3, comma 55-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022;

Ritenuto di dover modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 7, della legge n. 234/2021;

Visto il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021;

Dato atto che per effetto del meccanismo di calcolo dell'addizionale comunale all'Irpef le modifiche alle aliquote apportate con il presente atto avranno impatto sul gettito di cassa a partire dal 2023;

Rilevato, pertanto, che la previsione contenuta nel bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022/2024 è coerente con le simulazioni del gettito rilasciate dal Portale del Federalismo Fiscale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, il regolamento in oggetto è stato sottoposto al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n.12 in data 08/06/2022;

Illustra l'argomento l'assessore Emanuele Meloni;

Non essendoci interventi e dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. 17, voti fa-

<u>vorevoli</u> n. **13** (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), <u>Astenuti</u> n. **04** (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina e Serra Francesco)

#### **DELIBERA**

Di modificare, con decorrenza 1 gennaio 2022, il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2012, al fine di adeguare gli scaglioni per il calcolo del tributo alla modifica normativa intervenuta in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche con decorrenza dal 1 gennaio 2022;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;

#### Successivamente

con n. **13** <u>voti favorevoli</u> (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), n. **04** <u>Astenuti</u> (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina e Serra Francesco)

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 06/06/2022

# IL RESPONSABILE F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 07/06/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.TO ANTONIO MANCA IL SEGRETARIO GENERALE F.TO MARCO MARCELLO

#### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **27/06/2022** al **12/07/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 27/06/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 12/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.06.2022

# COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2012

# Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1 del D. Lgs. 360/1998.

Art. 2 – Aliquote<sup>1</sup>

Le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sono fissate, dall'anno 2022, nella seguente misura:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale IRPEF
Fino a 15.000,00 euro	0,20%
Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro	0,30%
Oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro	0,40%
Oltre 50.000,00 euro	0,50%

Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 7 del TUIR, approvato con DPR 917/1986, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente.

### Art. 3 – Esenzione per particolari categorie di soggetti

Sono esonerati dal pagamento dell'addizionale i soggetti passivi che nell'anno di riferimento conseguono un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore o pari a 10.000,00 euro.

I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista dal comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito imponibile ai fini IRPEF.

#### Art. 4 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

<sup>1</sup> Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2022. Le aliquote previgenti erano stabilite nella seguente misura:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale IRPEF
Fino a 15.000,00 euro	0,20%
Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro	0,30%
Oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro	0,40%
Oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro	0,50%
Oltre 75.000,00 euro	0,60%